

## **TI\_GERICHTE 80.1994.78 vom 7. Dezember 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1994.78\\_d19951207](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1994.78_d19951207)

FR: TI\_GERICHTE 80.1994.78 du 7 décembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 80.1994.78 del 7 dicembre 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Altre censure I diversi argomenti sollevati nel ricorso si rivelano inconsistenti.

##### **E. 6.1**

Già si sono detti i motivi per i quali le assegnazioni del \_\_\_\_\_ non possono essere considerate donazione, come si vorrebbe nel ricorso. Basti richiamare la periodicità delle assegnazioni, come pure la trattenuta alla fonte del 10% sul reddito in \_\_\_\_\_ .

##### **E. 6.2**

Nemmeno l'ulteriore motivo, relativo all'uso delle informazioni pervenute dall'autorità fiscale \_\_\_\_\_ , ha miglior sorte. Infatti tutta la documentazione in questione è giunta all'autorità \_\_\_\_\_ senza che questa ne abbia fatto richiesta a quella \_\_\_\_\_ . L'autorità \_\_\_\_\_ non ha fatto altro che utilizzare documenti di cui è venuta a conoscenza, senza per altro averli sollecitati in alcun modo, nell'ambito di una richiesta di informazioni rivolta dall'autorità australiana medesima a quella svizzera nel quadro dell'art. 24 cpv. 1 1.a frase \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ . Non mette conto in questa sede sapere, né è compito di questa Camera esaminare se l'autorità australiana abbia in qualche modo commesso un illecito e se per questo debba in qualche modo risponderne. Ciò che importa è unicamente il fatto che l'autorità fiscale svizzera sia giunta in possesso delle informazioni, che hanno dato avvio al presente procedimento, senza nulla intraprendere e senza violare una qualsiasi disposizione di diritto interno o di diritto convenzionale internazionale.

##### **E. 6.3**

Deve infine essere respinto pure l'argomento relativo alla decadenza in materia di imposta cantonale della responsabilità solidale del marito dal 1989 in avanti.

##### **E. 6.3.1**

Si tenga presente, infatti, che una cosa è il cumulo dei fattori imponibili previsto dall'art. 10 cpv. 1 LT, per cui «i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni», ed un'altra è il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 10 cpv. 3 LT. Il primo aspetto si riferisce alla fase della tassazione, cioè dell'accertamento del debito d'imposta dei coniugi; il secondo invece alle modalità di incasso del credito da parte del fisco. Ebbene, tale considerazione è importante, perché

permette di tener presente che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta accertato nell'ambito del procedimento di tassazione. Inoltre evidenzia la reciproca autonomia delle due procedure ( CDT n. 70 del 25 maggio 1994 in re D. M. e I., in RDAT II-1994 p. 335). La stessa legge tributaria precisa, a tale proposito, che «al riparto delle singole quote d'imposta fra marito e moglie sono applicabili per analogia le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, come pure i rimedi giuridici degli art. da 175 a 185» (art. 10 cpv. 3 3. frase LT 1976). In considerazione della descritta natura della procedura con cui il fisco effettua il riparto del debito d'imposta fra i coniugi, ben si spiega il fatto che la relativa decisione dell'autorità di tassazione sia sì impugnabile con i rimedi ordinari, ma che, in tale occasione, possano essere contestati solo la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di fatto all'altro coniuge) oppure il calcolo del debito d'imposta attribuito ad un coniuge ( AA.VV. , Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 127; CDT n. 403 del 2 settembre 1983; CDT n. 173/174 dell'11 giugno 1986; CDT n. 251-256 del 12 dicembre 1994 in re B. P.).

### **E. 6.3.2**

In concreto, questa Camera non é competente a pronunciarsi su questioni attinenti alla riscossione, in assenza di una decisione dell'autorità fiscale sul riparto.

### **E. 6.3.3**

Di nessun rilievo, a questo riguardo, è il regime matrimoniale dei beni, segnatamente la separazione dei beni invocata dal ricorrente. L'art. 10 cpv. 1 LT non può seriamente lasciar alcun dubbio in proposito.

### **E. 7**

Dell'esito parzialmente favorevole del ricorso si tiene conto nella commisurazione della tassa di giustizia, anche se non va dimenticato che esso è dipeso in larga misura dall'entrata in vigore di leggi più favorevoli. Quanto all'importo massimo della tassa di giustizia questa Camera fa ovviamente riferimento alla LT-1976, manifestamente più favorevole rispetto alla LT-1994. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT 1976 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione dell'Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta del 18 marzo 1994 è riformata nel senso che la multa tributaria, a carico del \_\_\_\_\_, viene ridotta a 0,8 volte l'imposta sottratta. Per il resto la decisione è confermata. §§ La decisione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in materia di recupero d'imposta cantonale e comunale è integralmente confermata. §§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all'Amministrazione perché si pronunci sul reclamo del 19 aprile 1994 in materia di multa cantonale e comunale. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 4'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 4'120.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il  
Presidente: \_\_\_\_\_ Il Segretario: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.